



PSR14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con Sviluppo Campania

IL PANORAMA DEGLI AFFIDAMENTI PUBBLICI: IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ALLA LUCE DEI RECENTI CHIARIMENTI MIT

Il panorama degli affidamenti pubblici, in particolare quelli diretti, è costantemente affinato da interpretazioni e chiarimenti ministeriali, volti a garantire l'equità e la trasparenza. Un punto cruciale, oggetto di recente disamina da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), riguarda l'applicazione del principio di rotazione, fondamentale per evitare il consolidarsi delle posizioni e favorire una distribuzione più ampia delle opportunità tra gli operatori economici. Il quesito specifico sottoposto al MIT, e cui ha fornito risposta con il parere n. 3635 del 23 giugno 2025, verteva sul momento preciso in cui considerare operativo il principio di rotazione ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 36/2023. Si chiedeva, nello specifico, se la valutazione dovesse avvenire in relazione alla data della decisione a contrarre – intesa come l'atto che avvia formalmente il procedimento di affidamento – oppure alla data di stipula del contratto immediatamente precedente.

La problematica si poneva, naturalmente, per situazioni riguardanti lo stesso settore merceologico, la medesima categoria di opere o il medesimo settore di servizi.

La posizione del MIT, espressa nel citato parere, è chiara: per gli affidamenti diretti, il momento determinante per valutare la necessità di applicare il principio di rotazione è quello della decisione a contrarre. Questa fase, infatti, ricomprende tutte le attività preliminari all'affidamento. È proprio in tale istanza che l'amministrazione competente formalizza la propria intenzione di procedere all'affidamento di un particolare appalto e ne definisce le modalità di selezione, incluse le disposizioni relative alla rotazione degli operatori. Questo approccio mira a prevenire la formazione di situazioni di privilegio e a garantire una ripartizione equa delle assegnazioni, incentivando la concorrenza autentica. Le amministrazioni sono tenute a documentare adeguatamente le proprie scelte

per dimostrare il rispetto di questa regola, evitando un ricorso sistematico ai medesimi fornitori.

Questa interpretazione si allinea con precedenti chiarimenti forniti dallo stesso MIT. In un parere precedente, il n. 3342 del 3 aprile 2025, era già stato evidenziato come l'articolo 49 del D.Lgs. 36/2023, pur stabilendo un principio generale di rotazione, non delinei un intervallo temporale specifico oltre il quale sia possibile affidare nuovamente un incarico al medesimo operatore economico già beneficiario di un precedente affidamento. L'elemento chiave, come ribadito in quel contesto, non è il tempo trascorso, ma la categoria merceologica o il settore di attività in cui rientra il servizio o l'opera. Di conseguenza, la stazione appaltante deve considerare la specificità del settore per il quale è richiesto il servizio e, laddove sussistano le condizioni, valutare l'applicazione del comma 4 dell'articolo 49.

Pertanto, il quadro normativo attuale, supportato dalle recenti interpretazioni ministeriali, sottolinea l'importanza della fase iniziale del procedimento di affidamento diretto. La decisione a contrarre non è un mero atto formale, ma il momento sostanziale in cui si concretizzano le valutazioni in merito alla rotazione, determinando l'idoneità dell'operatore economico uscente a partecipare o meno a un nuovo affidamento nello stesso ambito. Ciò contribuisce a promuovere un sistema di appalti più trasparente, competitivo ed equo, in linea con gli obiettivi del nuovo Codice dei contratti pubblici.



Qualificazione delle stazioni appaltanti: nuove indicazioni generali e chiarimenti. Invio della domanda programmabile sulla base delle concrete esigenze operative

Con l'entrata in vigore, dal 1° luglio 2025, del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento, l'Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce ulteriori chiarimenti a supporto degli enti, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto cosiddetto Correttivo (d.lgs. n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici. Il sistema è attivo in ogni momento e consente la presentazione delle domande di qualificazione ordinaria senza vincoli temporali, mediante una procedura interamente automatizzata, fondata su autodichiarazioni e dati già disponibili all'Autorità. L'istanza va trasmessa attraverso il portale istituzionale nell'area riservata alle pubbliche amministrazioni. La qualificazione si considera acquisita alla data di presentazione e ha validità biennale. Con l'avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l'invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative. L'eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti

sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.

Resta sempre possibile il rilascio del Cig (Codice identificativo di gara) per le procedure sottosoglia di qualificazione. Per le procedure soprasoglia di qualificazione, gli enti non qualificati potranno avvalersi di centrali di committenza qualificate o, in assenza di convenzioni, potranno attivare il meccanismo di assegnazione d'ufficio previsto dal Regolamento Anac.

Sono esonerati dall'obbligo di qualificazione i soggetti qualificati di diritto, nonché i soggetti esclusi (che sono comunque tenuti a compilare l'apposita dichiarazione nella piattaforma). Ulteriori eccezioni oggettive potranno essere gestite nella Piattaforma Contratti Pubblici (Pcp) mediante dichiarazione motivata del Rup (Responsabile Unico del Progetto). Nei chiarimenti sono fornite anche precisazioni sul criterio della formazione del personale ai fini dell'ottenimento del relativo punteggio. "Per facilitare ulteriormente le stazioni appaltanti, in un'ottica di collaborazione e supporto, abbiamo voluto aggiungere,

alle indicazioni e ai documenti tecnici già pubblicati nell'ultimo periodo, specificazioni aggiuntive che – spiega il Presidente di Anac, Giuseppe Busia – possano agevolare il percorso di qualificazione, a partire dal chiarimento sul fatto che le procedure già in corso possono proseguire indipendentemente dalle vicende legate alla qualificazione della stazione appaltante che le sta portando avanti. Ciò, tenendo presente che le richieste potranno essere presentate anche dopo la scadenza del 30 giugno. Il biennio mobile, ossia decorrente dalla data di presentazione dell'istanza, rappresenta un'applicazione utile a una verifica costantemente aggiornata e trasparente della qualificazione, nella logica del rafforzamento di capacità e professionalizzazione nel sistema dei contratti pubblici. Questo, senza pregiudicare al contempo la validità di due anni che decorre dalla data di rilascio o aggiornamento. Un meccanismo che rendiamo possibile con un servizio informatizzato, strutturato per essere completato e aggiornato in qualunque momento, secondo le effettive esigenze operative di ciascuna stazione appaltante".



PSR Campania
comunica

VISITA IL SITO
psrcampaniacomunica.it

psrcomunica@regione.campania.it
psr@pec.regione.campania.it

Prolungamento utilizzo dell'interfaccia web per affidamenti diretti inferiori a cinquemila euro

Con provvedimento approvato dal Consiglio di Anac il 18 giugno 2025, l'Autorità ha prolungato la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro da parte di scuole, comuni, enti pubblici. La decisione è stata presa al fine di agevolare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nell'attuazione del processo di digitalizzazione degli affidamenti. Un provvedimento che va incontro alle esigenze di istituti scolastici, piccoli comuni ed enti pubblici in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alla Piattaforma dei contratti pubblici, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza.

Come è noto, infatti, dallo scorso anno sono entrate in vigore le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti. In base al nuovo Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per

svolgere le procedure di affidamento dei contratti.

“Con questo provvedimento, abbiamo voluto ancora una volta andare incontro alle esigenze dei comuni e delle amministrazioni, specie quelle di dimensioni più ridotte, favorendo la semplificazione”, dichiara il Presidente di Anac, Giuseppe Busia. “Da più parti, dagli stessi comuni e dall'Anci, sono giunte richieste ad Anac di prorogare l'uso in via transitoria della piattaforma web messa a disposizione dall'Autorità, prolungando alcuni adempimenti previsti dall'organizzazione dell'ecosistema nazionale dei contratti pubblici. Questo soprattutto date le difficoltà operative ancora riscontrate dalle stazioni appaltanti nell'uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Nello stesso tempo, richiamiamo le piattaforme a porre in essere ogni misura idonea a favorire la semplificazione del procedimento digitale per l'affidamento dei contratti richiamati, nel rispetto delle regole tecniche stabilite

dal Codice e del relativo aggiornamento in corso. Anac si riserva di monitorare il buon esito dell'attività per stabilire la definitiva dismissione della scheda per gli affidamenti in parola dalla PCP web”.

Si ricorda che la deroga all'uso delle PAD per i micro-affidamenti (di importo inferiore a 5.000 euro) di lavori, servizi e forniture è stata originariamente introdotta con Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, poi prorogata successivamente, da ultimo fino al 30 giugno 2025 con Comunicato del 28 dicembre 2024. Soprattutto le stazioni appaltanti di piccole dimensioni hanno manifestato alcune difficoltà nell'utilizzo delle piattaforme che si interconnettono con Anac e hanno tratto finora giovamento dalla possibilità di caricare i dati direttamente sulla piattaforma dell'Autorità.

Nel corso del 2024, sono stati rilasciati 3,4 milioni di CIG (codici identificativi delle gare) relativi ad affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, per un valore medio di 1.480 euro.

Costruire in zona agricola: quando è possibile e perché il contratto agrario non basta

(Fonte: *lavoripubblici.it*). Il Consiglio di Stato chiarisce che il permesso di costruire in area agricola è legittimo solo se l'intervento è realmente funzionale alla conduzione del fondo, dimostrata con documentazione anteriore.

Si può costruire in zona agricola? Quali requisiti servono? E quando un contratto agrario è davvero rilevante?

Costruzioni in zona agricola: cosa si può fare (e cosa no)

Nonostante i limiti stringenti imposti dalla disciplina edilizia, è possibile ottenere un permesso di costruire in zona agricola per realizzare manufatti effettivamente funzionali alla conduzione del fondo.

Tuttavia, la normativa – e la giurisprudenza – richiedono che tale funzionalità sia dimostrata in modo chiaro, coerente e documentato. Lo ribadisce il Consiglio di Stato con la **sentenza n. 6123 del 12 luglio 2025**, chiarendo che non è sufficiente stipulare un contratto agrario dopo l'esecuzione dei lavori né è possibile invocare genericamente la destinazione agricola dell'area per legittimare un intervento che, nei fatti, assume caratteristiche residenziali.

Il caso oggetto della sentenza

La controversia nasce da un permesso di costruire rilasciato nel 2017 per una piccola costruzione agricola, formalmente destinata al deposito attrezzi, su iniziativa di un

soggetto non qualificato come imprenditore agricolo. I successivi sopralluoghi comunali avevano però accertato la realizzazione di un vero e proprio edificio residenziale, con superficie ed altezza maggiorate, soppalco, bagno, impianti tecnologici e finiture incompatibili con l'uso agricolo.

Nel 2019 veniva adottata una prima ordinanza di demolizione, seguita da un procedimento penale a carico del proprietario, poi sfociato in giudizio ordinario. A seguito di ciò, un'azienda agricola (affittuaria del fondo) presentava istanza di sanatoria, sostenendo che i lavori fossero stati realizzati per le

[continua a p.4 >>](#)

Progettazione e incentivi funzioni tecniche: approvate le modifiche al DL Infrastrutture

(Fonte: *lavoripubblici.it*) L'iter di conversione in legge del Decreto Infrastrutture (D.L. n. 73/2025) compie un passo decisivo con l'approvazione, da parte delle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, di una serie di emendamenti che intervengono su tre ambiti centrali in materia di appalti pubblici: l'anticipazione contrattuale nei servizi di ingegneria e architettura, la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche e la revisione dei prezzi. Si tratta di modifiche che rispondono a istanze operative diffuse, provenienti tanto dalle SA quanto da autorevoli stakeholders come ANCE e OICE, e che mirano a correggere rigidità e ambiguità emerse nella prima applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), oltre che a porre le basi per una maggiore efficacia nella gestione delle commesse pubbliche e nell'impiego delle risorse PNRR.

Per i servizi di ingegneria e architettura arriva finalmente l'estensione dell'anticipazione del prezzo d'appalto, finora riservata ai lavori e, dunque, solo alle imprese di costruzione, anche al settore dei servizi di ingegneria e architettura. Una misura attesa da tempo e che adesso che supera il divieto

previsto dall'art. 125 del Codice e dal relativo Allegato II.14, specificando che per i servizi di ingegneria e architettura, "può essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico". Sebbene sia una quota inferiore del 20-30% previsto per gli appalti di lavori, rappresenta comunque un risultato strategico per le società di ingegneria, che da anni lamentavano una disparità di trattamento con gli appaltatori.

Altro snodo fondamentale riguarda gli incentivi per le funzioni tecniche delle stazioni appaltanti, oggetto di frequenti dubbi applicativi negli ultimi mesi. Un emendamento chiarisce che la disciplina dell'incentivo del 2% può essere applicata anche alle gare avviate prima del 31 dicembre 2024, a condizione che le attività incentivabili siano svolte successivamente a tale data. Inoltre, si prevede che nell'importo incentivabile siano compresi anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, mentre la definizione dei criteri di riparto e delle eventuali decurtazioni è rimessa alla regolamentazione interna dell'ente appaltante.

Infine, due interventi importanti riguardano la disciplina della revisione prezzi. Il primo limita l'applicazione in diminuzione dei nuovi prezzi, prevista dalla legge di Bilancio 2025: la revisione al ribasso potrà essere applicata solo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2025. Viene dunque esclusa ogni possibilità di riaprire le contabilità relative agli anni 2023 e 2024, garantendo maggiore stabilità agli operatori. Il secondo emendamento colma un vuoto normativo che aveva escluso dal meccanismo revisionale alcuni contratti aggiudicati tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023. Tali contratti rientrano ora esplicitamente nell'ambito applicativo della revisione prezzi ai sensi del Codice, superando l'incertezza generata da una stratificazione di norme.

PSR
comunica

**ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER ONLINE**

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014-2020/mailling.html.

<< continua da p.3

proprie esigenze aziendali. Tuttavia, il contratto agrario era stato registrato solo successivamente all'intervento edilizio, senza riscontri oggettivi circa l'effettiva conduzione agricola o l'uso abitativo dell'edificio da parte della titolare. Nel 2021 il Comune adottava una seconda ordinanza di demolizione, ritenendo decaduto il permesso di costruire per mancato avvio dei lavori entro l'anno. L'ordinanza veniva impugnata dinanzi al TAR, che inizialmente disponeva la sospensione cautelare per consentire un approfondimento amministrativo sulla posizione dell'azienda agricola.

L'istruttoria accertava che:

- il contratto di affitto non era esistente nel 2017;
- la registrazione era avvenuta nel 2019, a lavori già conclusi;
- l'edificio non risultava né abitato né funzionalmente utilizzato per attività agricole;
- mancavano allacci ai servizi pubblici essenziali.

Il TAR respingeva il ricorso confermando la natura abusiva dell'intervento, rilevando la totale difformità urbanistica e l'assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti per costruire in zona agricola.







Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali

PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI

N.04 - AGOSTO 2025

a cura del **GRUPPO APPALTI**
ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

Giuseppe Castaldi - Maurizio Cinque
Marcello Murino - Dora Renzuto

in collaborazione con  **Sviluppo Campania**